

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 30/11/2018

OGGETTO:

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

=====

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	A
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	A
Spano' Alessandro	Consigliere	A
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 8

Assenti: 5

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Il Vice Segretario Comunale Dott. Iuri Menozzi.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lusetti Stefano, Bonazzi Cecilia, Righi Ivan

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Campegine, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- che il verde esplica, tra le altre, le funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo;
- che si rende necessario adottare il regolamento del verde con il quale disciplinare l'attività diretta alla salvaguardia ed alla corretta gestione del verde pubblico e privato ed in particolare la tutela, conservazione e fruizione di tutto il patrimonio presente sul territorio comunale;

RILEVATO:

1. che l'attuale Amministrazione Comunale ha previsto nelle proprie linee programmatiche di mandato, di migliorare i parametri del verde urbano con l'aiuto di Enti pubblici anche tramite:

- l'incremento degli alberi presenti sul territorio, privilegiando le essenze autoctone, al fine di perequare le emissioni locali;
- la facilitazione delle azioni private per migliorare i microclimi urbani, l'alimentazione delle falde idriche, le azioni di riduzione della impermeabilizzazione dei suoli e quelle per migliorare l'assorbimento di CO₂;
- il perseguimento di azioni miranti alla piantumazione di alberi, come l'adesione alla "Giornata Nazionale degli Alberi" in cui ha promosso, con la partnership di IREN, un'articolata serie di attività, tra cui la creazione di un nuovo bosco planiziale in forma di siepe.

2. che in linea con gli obiettivi sopra descritti è stato ritenuto necessario implementare gli strumenti normativi comunali in modo che, seppure gradualmente, vengano rese efficaci e concretizzabili le misure di tutela e miglioramento ambientale;

VISTO il testo del regolamento allegato al presente atto, redatto dall'Ufficio Ambiente del Comune;

CONSIDERATO:

- che è stata introdotta una tutela ripristinatoria basata sul criterio della compensazione ambientale che considera come discriminante la condizione vegetativa dell'alberatura da abbattere;
- che pertanto l'abbattimento di alberi vegeti, che esercitano quindi una funzione di miglioramento dell'ambiente circostante, comporta una sostituzione per circonferenza equivalente del tronco per garantire in questo modo una "compensazione reale" in termini di pari effetto di mitigazione ottenibile con una massa vegetale equivalente;
- che l'abbattimento di alberi non vegeti, quindi non più attivi in termini di beneficio ambientale indotto, comporta una sostituzione per numero equivalente.

RITENUTO:

- che nel caso in cui Il privato dichiara di non poter procedere alla sostituzione delle alberature in area privata all'interno del territorio comunale, è tenuto a versare al Comune un corrispettivo monetario finalizzato alla messa a dimora del corrispondente numero di nuove alberature
- che il valore della monetizzazione sia ottenuto dal prodotto del numero di alberi previsti, non sostituiti, per il Prezzo medio di mercato di un singolo albero, parametro che verrà individuato ed approvato con atto amministrativo successivo all'entrata in vigore del Regolamento e periodicamente aggiornato;

RILEVATO:

che per gli alberi pubblici, per quelli di pregio comunale e monumentali, il ripristino è sostituito dal risarcimento del danno attraverso la determinazione del Valore dell'albero con Procedimento Svizzero Modificato, un metodo di stima accreditato e di comune utilizzo;

che viene individuata una forma di garanzia, attraverso stipula di fideiussione di importo corrispondente al Valore dell'albero, nel caso in cui si renda inevitabile lo spostamento di un albero di pregio per necessità, con particolare riferimento agli interventi edilizi;

CONSIDERATO altresì:

- che l'impegno dell'Amministrazione è quello di utilizzare le risorse derivanti dalla monetizzazione per l'impianto di nuovi alberi e per le cure successive, al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di mandato come sopra richiamati;
- che a tal fine, annualmente, dovrà essere programmata la sostituzione degli alberi abbattuti per i quali i cittadini hanno provveduto a versare le relative risorse pianificando nuove aree verdi qualora quelle esistenti siano arrivate a saturazione;
- che, eccezionalmente, in alternativa all'implementazione del verde pubblico, il Comune, con le risorse della monetizzazione, potrà altresì finanziare l'incremento del verde privato finalizzato a progetti di rinaturalizzazione del territorio (es. corridoi ecologici, vecchi filari, ecc);
- che gli interventi eseguiti dovranno essere pubblicizzati sul sito internet del Comune.

CONSIDERATO infine:

- che il regolamento prevede un sistema sanzionatorio che suddivide le sanzioni in tre classi, come indicato dettagliatamente nell'allegato "A" al presente atto a farne parte integrante;

RITENUTO pertanto, tale testo adeguato agli scopi preposti e di procedere quindi alla sua approvazione, al fine di dotare il Comune di Campegine di uno strumento più adeguato per la gestione degli interventi nelle aree verdi comunali, pubbliche e private;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 3° Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio e Responsabile Servizio Finanziario hanno espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne, rispettivamente, la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti n. 1 (Righi) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale del verde pubblico e privato (ALLEGATO A) e il suo allegato:

allegato B – tabella delle sanzioni

DI DARE MANDATO all'ufficio tecnico di adeguare i procedimenti relativi alla valutazione delle richieste di intervento sulle aree verdi, pubbliche e private, a quanto indicato nel regolamento.

DI DARE ATTO che tale regolamento entrerà in vigore al termine delle pubblicazioni previste per legge.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice-Segretario Comunale

Dott. Iuri Menozzi

ALLEGATO A

COMUNE DI CAMPEGINE
REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Approvato con Delibera di C.C .n. del



INDICE

CAPITOLO I

TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1- Principi e finalità

Articolo 2- Definizioni

TITOLO II: TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3- Tipologie di verde urbano – Ambito di applicazione – Esclusioni

TITOLO III: PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Articolo 4- Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione

Articolo 5- Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Articolo 6- Affidamento e attività di supporto delle aree verdi

CAPITOLO II

TITOLO I: TUTELA DELLE ALBERATURE PRIVATE

Articolo 7- Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

Articolo 8- Abbattimento delle alberature private

Articolo 9- Analisi della stabilità degli alberi

Articolo 10- Capitozzatura delle alberature private

Articolo 11- Potatura delle alberature private

Articolo 12- Interventi sulle alberature di proprietà di pubbliche amministrazioni Articolo 13- Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati

Articolo 14- Criteri di tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili Articolo 15- Danneggiamenti delle alberature private

TITOLO II: SOSTITUZIONE DELLE PIANTE E MONETIZZAZIONE Articolo 16- Principi generali

Articolo 17- Sostituzione delle alberature vegete

Articolo 18- Sostituzione alberi non vegeti

Articolo 19- Distanze d'impianto

Articolo 20- Specie arboree idonee

Articolo 21- Monetizzazione

Articolo 22- Utilizzo dei proventi

CAPITOLO III

TITOLO I: TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI Articolo 23 - Interventi sulle alberature comunali

Articolo 24- Danneggiamento delle alberature pubbliche comunali

Articolo 25- Valore dell'albero e valutazione dei danni alle alberature pubbliche comunali

TITOLO II: TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E DEGLI ALBERI MONUMENTALI REGIONALI

Articolo 26 - Individuazione degli alberi di pregio comunale

Articolo 27 - Obblighi dei proprietari

Articolo 28 - Interventi sugli alberi di pregio comunale

Articolo 29 - Alberi di pregio regionale (alberi monumentali ex L.10/2013)

TITOLO III: TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 30 – Disciplina generale delle aree verdi pubbliche

Articolo 31 - Divieti nelle aree verdi pubbliche

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE PER INCREMENTARE I BENEFICI AMBIENTALI ED I SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO

Articolo 32 – Riduzione produzione rifiuti di origine vegetale nel territorio comunale.

Articolo 33 – Prime azioni per l'incremento dei servizi di mitigazione degli estremi climatici del verde urbano.

CAPITOLO IV

TITOLO I: VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

Articolo 34 - Vigilanza

Articolo 35 - Determinazione dell'importo delle sanzioni

Articolo 36 - Sanzioni amministrative

Articolo 37 - Sanzioni accessorie

Articolo 38- Fermo attività

TITOLO II: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39- Altri Regolamenti Comunali

ALLEGATI:

Allegato a – Tabella delle sanzioni

CAPITOLO I

TITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Campegine, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.

1. Al fine di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i giovani al rispetto del verde, il Comune di Campegine promuove iniziative di educazione ed informazione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. ***Alberi a foglia caduca:*** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
- b. ***Area di rispetto dell'albero:*** superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
- c. ***Conifere aghifoglie:*** conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.
- d. ***Capitozzatura:*** è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero.
- e. ***Collare del ramo:*** l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- f. ***Colletto dell'albero :*** zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- g. ***Filari di alberi campestri:*** alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).
- h. ***Latifoglie:*** specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina
- i. ***Potatura:*** Intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- j. ***Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:*** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

- k. **Potatura di rimonda:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.
- k. **Siepi e macchie miste spontanee :** formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.
- l. **Siepi di confine:** siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- m. **Specie autoctone:** specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la pianura padana.
- n. **Professionista abilitato:** dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).
- p. **Ufficio competente:** Ufficio del Comune a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina secondo l'organigramma e le norme organizzative interne.

TITOLO II

TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

1. Con il presente Regolamento il Comune di Campegine intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato, rivestendo anche quest'ultimo un'importanza notevolissima per estensione e per qualità.
2. Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari articoli, sia alle aree verdi di proprietà pubblica sia alle aree private presenti nel territorio comunale.
3. In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:
 - a) parchi e giardini pubblici e privati, anche storici;
 - b) alberi pubblici;
 - c) alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm, (cm. 19,11 di diametro) misurata a 1 metro dal suolo. Gli alberi privati formati da più tronchi sono sottoposti a tutela quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi è di almeno 1 metro;
 - d) alberi privati piantati in sostituzione di altri abbattuti, per i primi 10 anni dal loro impianto;
 - e) alberi di pregio comunale;
 - f) alberi di pregio regionale individuati ai sensi della legge regionale n. 2/77 e Legge 10/2013 art.7((cosiddetti alberi monumentali) ;
 - g) *siepi e macchie miste spontanee,*
 - h) *filari di alberi campestri.*

4. Sono esclusi dal presente Regolamento:

- a) le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico (es.: filari di gelsi);
- b) le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno;
- c) le attività florovivaistiche.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

ARTICOLO 4 – IL CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del presente Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente.
2. Il Comune di Campegine promuove forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde;

ARTICOLO 5 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI

1. La partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, è demandata a provvedimenti specifici (anche pregressi al presente regolamento) in base all'origine, alle funzioni proprie ed alle peculiarità di ogni specifica area di verde pubblico.

Rimane in ogni caso in capo al Comune di Campegine il compito di vigilanza sull'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria preventivamente concordate.

CAPITOLO II

TITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PRIVATE

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE

1. Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
2. Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio.

ARTICOLO 8 - ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. L'abbattimento delle alberature private è consentito in caso di:
 - a) morte della pianta;
 - b) grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
 - c) pericolo di crollo con rischio di danno a persone, animali o cose dimostrato da un'analisi di stabilità degli alberi, eseguita da un *professionista abilitato* ed effettuata con i criteri indicati al successivo articolo 9.
2. Ai fini dell'abbattimento, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'abbattimento medesimo.
3. Per quanto riguarda la necessità, ai fini dello svolgimento dei lavori, di occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico.
4. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (POLIZIA MUNICIPALE, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ECC.). Entro le successive 48 ore dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, dell'albero pericolante e delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente.
5. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito, all'interno della medesima area privata o in altra area privata nel territorio del Comune, con priorità alle aree di rinaturalizzazione previste dagli strumenti di pianificazione, entro sei mesi dall'abbattimento medesimo, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di cui al Titolo II del presente capitolo.

6. Il Comune provvede tramite il Responsabile di procedimento alla verifica della richiesta di autorizzazione pervenuta, alla disamina della documentazione allegata e, di norma, al sopralluogo di accertamento.

7. L'abbattimento non autorizzato delle alberature private è soggetto a specifica sanzione. In questo caso il proprietario o l'avente titolo devono inoltre provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolati ai sensi dell'articolo 21.

ARTICOLO 9 - ANALISI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

1. L'analisi della stabilità degli alberi si caratterizza quale pratica ispettiva d'indagine capace di individuare le alterazioni dell'albero, di misurare gli effetti meccanici, di esprimere infine un giudizio oggettivo sul potenziale pericolo di caduta della pianta oggetto di studio. Detta valutazione deve essere eseguita da *professionista abilitato*, secondo il "Protocollo sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi" definito e approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura.

2. Alla luce delle indagini eseguite, il professionista dovrà certificare, in modo chiaro e oggettivo, il livello di potenziale pericolosità dell'albero indicando le misure eventuali per ridurre il pericolo di crollo.

3. Si potrà ricorrere all'abbattimento solo se sussistano dimostrate condizioni di grave pericolosità dell'albero non altrimenti trattabili.

4. In caso di motivazioni carenti o di interventi particolarmente significativi, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

ARTICOLO 10 - CAPITIZZATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. La *capitozzatura* significativa ai fini del presente Regolamento è quella che rilascia monconi di ramo, con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli *alberi a foglia caduca* e le *latifoglie*, e con tagli superiori a 4 cm. di diametro per le *conifere aghifoglie*.

2. Il criterio di cui al comma 1 non si applica alle alberature piantate da meno di dieci anni oppure a quelle poste in aree verdi in assenza di interferenze con impianti, edifici o altre strutture. In tal caso si considera *capitozzatura* ogni intervento di riduzione della chioma che al di là di qualunque criterio dimensionale interrompa il fusto e/o le ramificazioni dell'albero con eliminazione di tutti i rami che portano gemme lasciando monconi di ramo.

3. Gli interventi di *capitozzatura* sono sempre vietati, salvo in caso di:

a) pericolosità dell'albero, dimostrata da un'analisi di stabilità eseguita da un *professionista abilitato*, effettuata con i criteri indicati all'articolo 9, per la cui sicurezza e conservazione sia necessario un consistente alleggerimento della chioma;

b) necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di *capitozzatura*, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, ecc.);

c) presenza di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei

(linee elettriche, filoviarie, ecc), con strutture (edifici, segnaletica, impianti pubblicitari, ecc) o infrastrutture (marciapiedi, carreggiate, passi carrai, ecc).

4. Per gli interventi di *capitozzatura*, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima della *capitozzatura* medesima.
5. Per quanto riguarda la necessità, ai fini dello svolgimento dei lavori, di occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico.
6. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere alla *capitozzatura* dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (POLIZIA MUNICIPALE, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ECC.). Entro le successive 48 h dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente.
7. La *capitozzatura* non autorizzata dell'albero è soggetta alla specifica sanzione. Qualora la *capitozzatura* abusiva determini un pregiudizio per la sopravvivenza dell'albero, con la necessità di ricorrere all'abbattimento dello stesso entro 24 mesi, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolati ai sensi dell'articolo 21.

ARTICOLO 11 - POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di *potatura* solo nei seguenti casi:
 - a) interventi di *rimonda del secco* e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
 - b) interventi volti a garantire la sicurezza e stabilità delle ramificazioni;
 - c) mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
 - d) conservazione di alberature coltivate nella forma “a testa di salice” (es. filare di gelsi);
 - e) per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, finalizzate all'ottenimento di forme obbligate della chioma (es. ars topiaria).
2. La *potatura* per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno. In particolare:
 - il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione laterale portante gemme, del diametro di almeno 1/3 del ramo tagliato, che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
 - i tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
 - nel caso eccezionale in cui debba essere necessariamente tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 - le potature degli alberi a foglia caduca devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, dal 30 giugno al 15 agosto, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie;

- la potatura delle specie sempreverdi e delle conifere deve essere eseguita durante il periodo vegetativo escludendo la fase della ripresa fino al completamento della crescita annuale dei germogli. L'intervento non deve essere eseguito durante il periodo invernale corrispondente al riposo vegetativo.

3. L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, si applica specifica sanzione.

ARTICOLO 12 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. L' *abbattimento*, la *capitozzatura* e la *potatura* degli alberi di proprietà di Enti Pubblici sono effettuati a cura dell'Ente proprietario, nei casi e nei modi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11, previa autorizzazione del Comune.

2. Le alberature pubbliche abbattute saranno sostituite nell'area interessata, in funzione delle condizioni e dello spazio disponibile, oppure in altra area pubblica disponibile.

3. Qualora l'Ente Pubblico debba intervenire sulle proprie alberature al fine di perseguire le finalità pubbliche di propria competenza dovrà dichiararlo nell'istanza da presentare al Comune. In tal caso il Comune non entra nel merito dei fini istituzionali oggetto della dichiarazione. Tale motivazione esclude l'applicazione del comma 2.

ARTICOLO 13 - TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 1, in particolare con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.

2. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento oppure determini un danno diretto a strutture edificate esistenti o interferisca con impianti, infrastrutture e/o sottoservizi, e ciò sia dimostrato da apposita perizia tecnica che consideri lo stato di fatto, il progetto edilizio e ogni altro criterio rispondente al principio di tutela, conservazione e implementazione del patrimonio arboreo esistente, può essere abbattuta purché non risulti classificata fra gli alberi di pregio comunale, individuati ai sensi del successivo articolo 26; in tal caso si applica la specifica disciplina prevista dal medesimo articolo.

3. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area privata o in altra area privata nel territorio del Comune, entro il termine dei lavori, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di cui al Titolo II del presente capitolo.

4. Nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato che comporti l'abbattimento di alberature deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'abbattimento, di cui all'art. 8 comma 2, corredata dalla documentazione da cui risulti:

- la specifica motivazione dell'abbattimento;
- lo stato di fatto con il rilievo puntuale della vegetazione arborea esistente;
- lo stato di progetto che evidenzia le interferenze del progetto edilizio con le alberature esistenti, private e/o pubbliche;

- l'assenza di altri vincoli dettati da altri regolamenti o da specifiche norme di tutela paesaggistica;
 - la specifica documentazione tecnica che dimostri l'eventuale danno diretto prodotto dagli alberi da abbattere a strutture edificate esistenti o l'eventuale interferenza degli alberi da abbattere con impianti, infrastrutture e/o sottoservizi, non altrimenti ovviabili;
 - la dichiarazione della sostituzione degli alberi ai sensi del successivo art.16 e il relativo progetto di messa a dimora delle nuove alberature. In tal caso la sostituzione degli alberi deve essere garantita da idonea polizza fideiussoria quantificata ai sensi dell'art. 21.
 - l'eventuale richiesta di monetizzazione in alternativa alla sostituzione, anche parziale, degli alberi all'interno della medesima area privata, o in altra area privata nel territorio del Comune di Campegine.
5. Laddove l'intervento edilizio privato comporti lavori edili o di scavo nell'*area di rispetto degli alberi* vanno applicate le disposizioni di cui al successivo art.14.

ARTICOLO 14 – CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI

1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) delimitare l'area di rispetto dell'albero, ovvero la superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero, con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
 - b) quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto dell'albero, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm. 2 e dell'altezza minima di m. 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro;
 - c) eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco;
 - d) non transitare con mezzi pesanti entro l' *area di rispetto dell'albero* . Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
2. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco delle alberature pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;
 - b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
 - c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro e/o non superiori al 5% del diametro del tronco), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi inadeguati.

3. In tutte le aree verdi pubbliche, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
4. In tutte le aree verdi pubbliche è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.
5. Gli abbattimenti di alberi privati divenuti pericolosi a causa dei danni prodotti all'apparato radicale o per lavori edili non correttamente eseguiti, sono soggetti a sanzione amministrativa. Oltre alla prevista sanzione i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolati ai sensi dell'art. 21.

ARTICOLO 15 – DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. Il comportamento, colposo o doloso, che provochi un qualsiasi danneggiamento alle alberature private sottoposte a tutela è soggetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
2. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
 - provocare lesioni e/o scortecciature, alle ramificazioni, al fusto, al colletto, agli apparati radicali, intenzionalmente o per inosservanza delle norme di tutela delle alberature nei lavori edili e in qualsiasi altra attività svolta sugli alberi o nelle loro vicinanze;
 - depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature o irrorare le chiome con sostanze fitotossiche;
 - accendere fuochi ai piedi dell'albero o all'interno dell'area di rispetto dell'albero;
 - affiggere chiodi, cavi, filo di ferro o altro materiale lesivo dell'albero.
3. Qualora il danneggiamento determini un pregiudizio per la sopravvivenza delle alberature, con la necessità di ricorrere al loro abbattimento, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolati ai sensi dell'articolo 21.
4. In caso di danneggiamento di alberi privati di pregio comunale, di cui all'art. 26, o di alberi privati monumentali, di cui al successivo art. 29, si applicano le disposizioni previste per le alberature pubbliche comunali, di cui al Capitolo III.

TITOLO II

SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE ABBATTUTE

ARTICOLO 16 – PRINCIPI GENERALI

1. La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti costituisce un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti ed è esercitata dal privato soltanto qualora consegua ad attività autorizzata. Nel caso di atti abusivi, invece, i responsabili sono obbligati alla monetizzazione degli oneri corrispondenti, calcolati ai sensi dell'art.21.
2. La sostituzione deve avvenire per circonferenza equivalente del tronco o con un numero di esemplari pari al numero degli alberi abbattuti a seconda che gli alberi interessati siano rispettivamente vegeti oppure non vegeti, secondo quanto previsto ai successivi articoli 17 e

3. L'impianto delle nuove alberature, deve essere realizzato con piante della dimensione minima di 16-18 cm. di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza.
4. Qualora i privati non possano sostituire le alberature nella stessa area dell'abbattimento o in altra area privata nel territorio comunale, dovranno corrispondere al Comune la somma corrispondente, calcolata ai sensi del successivo art. 21.
5. Entro 24 mesi dalla data di scadenza dell'obbligo di sostituzione, il Comune effettuerà i controlli per verificare l'adempimento della disciplina prevista nel presente Titolo, e l'avvenuto attecchimento delle nuove alberature.

ARTICOLO 17 – SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE VEGETE

1. Si considerano vegeti gli alberi che si trovano nelle condizioni di poter continuare a svolgere pienamente le specifiche funzioni di miglioramento dell'ambiente urbano che gli sono proprie, che si presentano quindi in buono stato di salute, non disseccati ne gravemente deperiti o compromessi, che non costituiscono pericolo di crollo con rischio di danno a persone animali o cose.
2. Ai fini del comma 1, la sostituzione di un albero vegeto deve avvenire con un numero di alberi tale che la somma delle loro circonferenze del tronco sia equivalente a quella dell'albero abbattuto, in modo da garantire nel breve periodo una compensazione equivalente in termini di beneficio ambientale.

ARTICOLO 18 – SOSTITUZIONE DEGLI ALBERI NON VEGETI

1. Per albero non vegeto si intende quello di cui può essere autorizzato l'abbattimento come indicato all'art. 8 comma 1.
2. La sostituzione di alberi non vegeti avviene con un unico esemplare per ciascun albero abbattuto.

ARTICOLO 19 – DISTANZE D' IMPIANTO

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere adeguate allo sviluppo potenziale della pianta in base alla specie arborea utilizzata.

ARTICOLO 20 – SPECIE ARBOREE IDONEE

1. In tutto il territorio comunale le alberature per i nuovi impianti arborei, sia pubblici che privati, sono quelle compatibili con l'ambiente e con il paesaggio. Nelle aree pubbliche la scelta dovrà escludere inoltre le specie con caratteristiche allergeniche note in modo da ridimensionare, ove possibile, la fonte locale di pollini allergenici e privilegiare quelle che si sono dimostrate più efficienti nel miglioramento della qualità dell'aria.
2. Per quanto riguarda le aree private è utile ricordare l'importanza di progettare gli spazi verdi considerando l'allergenicità delle specie utilizzate ed evitare l'introduzione di specie non autoctone di cui non sia conosciuta la potenziale allergenicità.

3. Il Comune promuove la messa a dimora di specie arboree non allergeniche e più attive nella funzione di miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria.

ART. 21 - MONETIZZAZIONE

1. Il privato che dichiara di non poter procedere alla sostituzione delle alberature in area privata all'interno del territorio comunale, secondo le norme di cui agli articoli precedenti, è tenuto a versare al Comune un corrispettivo monetario finalizzato alla messa a dimora del corrispondente numero di nuove alberature secondo quanto previsto al successivo comma 3.

2. La monetizzazione da parte del privato è obbligatoria nei seguenti casi:

- abbattimento abusivo (art. 8 comma 7)
- *capitozzatura* abusiva quando ne consegua la necessità di abbattimento (art. 9 comma 5);
- danneggiamento quando ne consegua la necessità di abbattimento (art. 15 comma 3).

3. Ai fini della determinazione del corrispettivo monetario delle alberature private abbattute non sostituite viene assunto come valore di riferimento il **PREZZO MEDIO DI MERCATO (Pm)** di un albero con circonferenza del tronco 16/18 cm, corrispondente al prezzo calcolato come valore medio tra le diverse specie rappresentative del verde ornamentale, oltre i costi delle operazioni di messa a dimora della pianta. Il valore **Pm** viene determinato, con determina dirigenziale sulla base dei prezzi di mercato corrispondenti desunti dai listini delle camere di commercio e dai listini di uso comune delle Pubbliche Amministrazioni. Il valore **Pm** e viene di norma aggiornato ogni 2 anni sulla base delle variazioni eventuali dei valori di mercato corrispondenti.

4. Qualora, in caso di abbattimento abusivo di un albero tutelato, non sia possibile risalire con certezza alla circonferenza del tronco dell'albero, per il calcolo degli esemplari in sostituzione la circonferenza del tronco è fissata in 120 cm.

5. Il valore del corrispettivo monetario di cui al comma 3 del presente articolo costituisce l'importo da garantire con fideiussione nel caso di cui all'art. 13 comma 5.

ARTICOLO 22 – UTILIZZO DEI PROVENTI

1. I proventi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, verranno utilizzati per la messa a dimora e la cura di nuove alberature nel verde pubblico o per l'impianto di nuove aree verdi e il loro mantenimento. Le priorità di indirizzo saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per la realizzazione di aree di riequilibrio e mitigazione ambientale, per la creazione di cinture verdi e la rigenerazione urbana

2. L'impegno dell'Amministrazione è quello di utilizzare le risorse incamerate per l'impianto di nuovi alberi e per le cure successive prioritariamente in aree pubbliche, con designazione di un apposito capitolo di spesa. A tal fine, annualmente, dovrà essere programmata la sostituzione degli alberi abbattuti per i quali i cittadini hanno provveduto a versare le relative risorse pianificando nuove aree verdi qualora quelle esistenti siano arrivate a saturazione. In subordine, al posto dell'implementazione del verde pubblico, il Comune con le risorse della monetizzazione, potrà finanziare l'incremento del verde privato purché finalizzato a progetti di rinaturalizzazione del territorio, così come individuati negli strumenti di pianificazione.

3. Gli interventi realizzati dal Comune con le risorse di cui al presente articolo saranno pubblicizzate sul sito Internet del Comune.

CAPITOLO III

TITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI

ART. 23 INTERVENTI SULLE ALBERATURE COMUNALI

1. L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi di proprietà del Comune sono effettuati direttamente dall'*Ufficio competente*. E' vietato ogni intervento, attività o azione sulle alberature pubbliche comunali da parte di soggetti privati se non specificamente autorizzata dall'*Ufficio competente*.
2. Le aziende incaricate dal Comune per effettuare interventi di manutenzione sulle alberature comunali devono dimostrare di essere in possesso degli attestati formativi specifici, rilasciati da Ente formativo accreditato per attività di manutenzione e gestione delle alberature, per il personale impiegato per gli interventi. Il rispetto delle norme del presente regolamento è garantito attraverso idonee garanzie e la previsione di penali nel caso di inadempimento.
3. Ogni eventuale abbattimento di alberatura pubblica Comunale per esigenze di carattere privato, può essere autorizzata solo dopo avere accertato lo stato dei luoghi, il valore dell'albero e le condizioni di effettiva e inderogabile necessità, previa presentazione di apposita domanda.
4. In tal caso per ogni albero pubblico abbattuto deve essere corrisposto al Comune una somma pari al **Valore dell'albero** calcolata ai sensi del successivo articolo 25, le spese di abbattimento ed eventuali ulteriori oneri indotti.
5. Non è mai consentito l'abbattimento di alberature pubbliche di pregio o di alberi pubblici inseriti in contesto di valore storico e paesaggistico.

ARTICOLO 24 – DANNEGGIAMENTO DELLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI

1. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
 - a) eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro *l'area di rispetto dell'albero*, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 14;
 - b) provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
 - c) depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
 - d) affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro o altro materiale lesivo della pianta;
 - e) realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta;
 - f) in tutte le aree verdi ed entro l'area di rispetto degli alberi: depositare materiale di qualsiasi natura;

- g) effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
- h) scarificare o asportare terreno;
- i) rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
- l) determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti; inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
- m) produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo; interrare inerti o materiali di altra natura;
- n) variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;
- o) utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e da eventuali norme di legge, il comportamento colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche comunali è soggetto al risarcimento del danno, calcolato ai sensi del successivo articolo 25. L'indennizzo è dovuto anche in caso di incidente stradale. In questo ultimo caso, la Polizia Municipale o qualsiasi altro organo di polizia stradale, dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente per la determinazione del valore corrispondente.

3. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo dovuto.

4. Quando per i danni subiti si renda necessario l'abbattimento dell'albero, il risarcimento corrisponde al valore dell'albero, determinato ai sensi del successivo articolo 25, oltre ai costi sostenuti per la rimozione della pianta.

ARTICOLO 25 – VALORE DELL'ALBERO E VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI

1. Ai fini del risarcimento dovuto al Comune per l'abbattimento e/o il danneggiamento di alberi pubblici comunali o di alberi di pregio comunale, la determinazione del **VALORE DELL'ALBERO** dovrà essere effettuata, da professionista esperto, secondo il metodo per valori tipici o parametrici definito "Procedimento Svizzero Modificato" (Pirani A.Fabbri M.1988 – La stima del valore di piante ornamentali; Genio Rurale 2: 70-77), a cura e spese del soggetto responsabile del danno.

2. **Valore dell'albero** si applica anche ai fini della determinazione della garanzia prevista in caso di trapianto di alberi privati di pregio comunale o in caso di abbattimento abusivo di alberi privati di pregio comunale.

TITOLO II

TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E DEGLI ALBERI MONUMENTALI REGIONALI

ARTICOLO 26 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale individua gli alberi di pregio comunale, attraverso un censimento specifico eseguito sulla base di criteri dimensionali, di età e rarità della specie, che consideri inoltre gli aspetti storico culturali connessi alla presenza dell'albero.

2. Le alberature di pregio comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e pertanto sono soggetti alla specifica disciplina sanzionatoria nonché alle norme risarcitorie di cui all'articolo 25.
3. Lo stato di alberatura di pregio viene quindi notificato ai rispettivi proprietari. Il censimento deve essere, di norma, aggiornato ogni cinque anni.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
2. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari, imputando le relative spese al privato proprietario.

ARTICOLO 28 - INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. Gli interventi di *abbattimento* e di *capitozzatura* di alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati ai precedenti articoli 8 e 10, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da *professionista abilitato* che attesti la necessità dell'intervento e le sue motivazioni di carattere fisiologico, fitosanitario o biomeccanico.
2. Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'*Ufficio competente*, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
3. In ragione della particolarità della alberatura e dell'intervento richiesto, l'*Ufficio competente*, potrà chiedere che vengano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.
4. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione della specifica sanzione.
5. Un albero di pregio comunale non può comunque essere abbattuto o capitozzato per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi, è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, qualora sia dimostrato che questa è l'unica soluzione possibile. Lo spostamento dell'albero potrà essere autorizzato previa presentazione di apposita perizia redatta da un *professionista abilitato* attestante che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che è tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi.
6. Lo spostamento degli alberi aventi circonferenza del tronco superiori ai 200 cm deve essere effettuato mediante zollatura dell'apparato radicale, da eseguirsi nell'arco temporale minimo corrispondente a quattro stagioni vegetative, con taglio progressivo dell'apparato radicale eseguito in almeno quattro fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:
 - lato della zolla di 10 volte il diametro del tronco misurato ad 1 m di altezza;

- profondità della zolla tra i 100 e 150 cm in funzione della dimensione dell'albero e dello sviluppo dell'apparto radicale.

7. Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti.

8. Coloro che intendono procedere allo spostamento di un albero di pregio comunale sono tenuti a versare al Comune, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale pari al valore dell'albero stimato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25. Tale garanzia dovrà decorrere dalla data di inizio delle operazioni preliminari di esecuzione del trapianto fino al compimento del quarto anno successivo.

9. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un albero di pregio, l'*Ufficio competente*, deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare l'area di spostamento. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.

10. Gli interventi di *potatura* dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'art.11.

11. In caso di inosservanza delle prescrizioni è prevista specifica sanzione.

ARTICOLO 29 - ALBERI DI PREGIO REGIONALE (ALBERI MONUMENTALI Ex L.10/2013)

1. Gli alberi di pregio, individuati ai sensi della Legge Regionale n. 2/1977 e della Legge n. 10/2013, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono sottoposti alla tutela delle specifiche norme di legge.

2. In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di pregio comunale. Oltre alla sanzione al Comune è dovuto il risarcimento in forma specifica secondo quanto previsto dall'art. 25.

TITOLO III

TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 30- DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.

2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

3. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
4. Il Comune promuove nelle aree verdi pubbliche la sperimentazione del compostaggio del materiale di risulta delle attività di manutenzione del verde. Tale attività è pianificata e regolamentata da apposito disciplinare tecnico.

ARTICOLO 31 - DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. In tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:
 - a) distruggere, danneggiare, tagliare, asportare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
 - b) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
 - c) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
 - d) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - e) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile, fatta eccezione per i materiali pacciamanti biodegradabili, o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
 - f) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura.
 - g) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE PER INCREMENTARE I BENEFICI AMBIENTALI ED I SERVIZI ECOSISTEMICI DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 32 – RIDUZIONE RIFIUTI DI ORIGINE VEGETALE NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dall'attività di gestione del Verde pubblico, sia per servizi condotti in appalto che in economia diretta, dall'adozione del presente regolamento e fino all'emanazione di nuove ed ulteriori disposizioni da parte del Consiglio Comunale di Campegine eventualmente più restrittive, è fatto obbligo nell'intero territorio di adottare gli specifici Criteri Ambientali Minimi emanati nell'ambito del "Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP, "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione" approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) reperibili nella versione integrale al seguente link http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Giardini.pdf

2. In riferimento ai C.A.M. citati in riferimento alla strategia di riduzione dei residui vegetali di dare priorità alle pratiche di utilizzo in SITU dei residui organici ed all'adozione di tecniche di taglio dei tappeti erbosi che intrinsecamente non producano residui (cfr. mulching).
3. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde privato di promuovere l'implementazione delle pratiche del C.A.M. per quanto riguarda la gestione dei residui vegetali, promuovendo il ricorso al mulching ed alla pratica del compostaggio domestico, promuovendo tali azioni virtuose anche attraverso appositi incentivi tariffari.

ARTICOLO 33 – PRIME AZIONI PER L'INCREMENTO DEI SERVIZI DI MITIGAZIONE DEGLI ESTREMI CLIMATICI DEL VERDE URBANO

1. In attesa della redazione del “Piano del Verde Urbano” e dell'entrata in vigore del PUG, Il comune di Campegine intende anticipare l'implementazione di una serie di “buone pratiche” nell'azione quotidiana di gestione delle aree di verde pubblico incrementando il valore ecologico del patrimonio di verde pubblico gestito, trasformando lo stesso da mero fattore di costo a risorsa utile per cogliere obiettivi strategici ed evitare danni a cose e persone in presenza di eventi meteorologici estremi come per esempio le cosiddette “bombe d'acqua”.
2. Il Comune di Campegine implementa, in attesa dell'adozione del Piano del Verde Urbano e del PUG, le indicazioni tecnico operative concepite dal competente servizio regionale dando concreto avvio, anche con il concorso economico di privati aventi causa, alle prime infrastrutturazioni verdi/blu, utilizzando aree verdi esistenti strategicamente collocate ed opportunamente progettate quali “giardini della pioggia”, aventi il fine di laminare le portate di acque bianche derivanti da eventi meteorici estremi (calcolate per piogge con tempo di ritorno minimo di 20 anni), si tratterà di aree boscate soggette a periodico e breve allagamento (meno di 72 ore) connesse idraulicamente al reticolo drenante.
3. Individuare ed attuare programmi di forestazione urbana per contrastare gli estremi termici e migliorare la qualità dell'aria, programmando ed attuando i primi interventi di forestazione in aree urbane e periurbane ed in aree prossime ai grandi assi viari. Questo piano, prenderà avvio partendo dal censimento, caratterizzazione e tutela di quanto esistente in particolare sull'asse dell'Autostrada A1 Milano-Napoli e sulla viabilità soggetta a transito più intenso e caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi.

CAPITOLO IV

TITOLO I

VIGILANZA , SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 34 - VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dalle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla Legge Regionale n. 23/1989, e dalle guardie ENPA.

2. Le guardie giurate e i gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale possono svolgere attività di vigilanza a supporto degli organi di vigilanza indicati nel comma 1, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento.

4. Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nella proprietà privata solo col consenso del proprietari o o avente titolo, limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

ARTICOLO 35 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari. A tal fine nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" (cfr. ALL EGATO a) per ogni esemplare arboreo, viene indicata la dicitura "*Per ogni esemplare*".

2. Con riferimento alle *siepi e macchie miste spontanee* la cui naturale misura è espressa come ampiezza si applica l'importo della specifica sanzione per ogni 20 metri quadri di superficie coperta o frazioni di esse arrotondate per eccesso.

ARTICOLO 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuate tre classi di gravità progressiva a seconda del diverso comportamento posto in essere dal soggetto responsabile della violazione.

3. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ognuna delle tre classi è indicata nella "TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO – SOMME DA PAGARE" di cui all'ALLEGATO a).

4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

5. Resta fermo il potere della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta anche in deroga a quanto previsto alla "TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE".

ARTICOLO 37 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previsto, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nella “TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO”.
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in :
 - a. obbligo di sospendere o cessare un’attività;
 - b. obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - d. obbligo di allontanamento dall’area verde o da una parte specifica della stessa;
 - e. revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento;
 - f. obbligo di fare.
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l’agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.
4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.
5. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all’entità delle opere da compiere.
6. Per le sanzioni accessorie di cui alla lettera c), in caso di inottemperanza, il dirigente dell’*Ufficio competente* ingiunge al trasgressore l’adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all’esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.
7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l’agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatta salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

ARTICOLO 38 – FERMO ATTIVITA’

1. I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:
 - quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
 - ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l’eventuale presenza di una violazione amministrativa e l’intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;

- nei casi di cui alle lettere a) e b), su disposizione del Dirigente/Responsabile degli uffici tecnici competenti.
2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio tecnico competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.
 3. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all' *ufficio competente*.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39 - ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO B

TABELLA DELLE SANZIONI			
Per le violazioni al presente regolamento si applica quando previsto dalla seguente tabella. La sanzione è definita per tre classi di gravità e comporta le prescrizioni e gli obblighi indicati.			
TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE			
Classe	minimo	massimo	
A	€ 50	€ 200	
B	€ 200	€ 350	
C	€ 350	€ 500	
VIOLAZIONI REGOLAMENTO			
ART. 7	Obbligo di Esibizione	Classe A	
comma 2	autorizzazione non disponibile sul luogo ove si svolge l'intervento autorizzato	Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art 37 comma 1	
ART. 8	Abbattimento alberature	Classe C	
comma 2	assenza dell'autorizzazione	Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 16	
ART. 8	Abbattimento alberature	Classe A	
comma 5	mancata sostituzione degli alberi abbattuti	Per ogni esemplare abbattuto non sostituito con obbligo di sostituzione ai sensi art. 16	
ART. 8	Abbattimento alberature per pericolo imminente	Classe A	
comma 4	manca comunicazione alle Autorità preposte (Polizia Municipale - Carabinieri - VVFF)		
ART. 8	Abbattimento alberature per pericolo imminente	Classe C	
comma 6	assenza o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente	Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 16	
ART.10	Capitozzatura alberature	Classe C	

Comma 5	assenza dell'autorizzazione	Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 16, in caso di conseguente abbattimento
ART.11	Potatura alberature	Classe A
	inosservanza alle prescrizioni	Per ogni esemplare
ART.13	Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati	Classe C
	abbattimento senza autorizzazione	Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 16
ART.13	Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati	Classe A
	mancata sostituzione degli alberi abbattuti	Per ogni esemplare abbattuto non sostituito con obbligo di sostituzione ai sensi art.16
ART.14	Tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili	Classe B
commi 1-2	violazione delle prescrizioni	Per ogni esemplare con obbligo sospendere o cessare l'attività ai sensi art.47 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino ai sensi art.47 comma 2 lett. c); obbligo di fare ai sensi art.36 comma 2 lett. f)
ART.14	Tutela delle aree verdi pubbliche comunali	Classe B
commi 3-4	transito su terreno bagnato spargimento di rifiuti, materiale da costruzione, materia cementizia, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio betoniere e acidi	con obbligo sospendere o cessare l'attività ai sensi art.47 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 36 comma 2 lett. c)
ART.15	Danneggiamento alle alberature private	Classe B
commi 1-2		Con obbligo sospendere o cessare l'attività e obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 37 comma 2
ART.24	Danneggiamento alle alberature comunali	Classe B
		per ogni esemplare con obbligo di indennizzo ai sensi art. 25
ART.27	Alberi di pregio comunale	Classe A
comma	violazione dell'obbligo dei proprietari di	per ogni esemplare con obbligo

	1	eliminare tempestivamente le cause di danno agli alberi o di effetti nocivi	di fare ai sensi art. 37 comma 2 lett. f)	
	ART.28 commi 2-5	Interventi sugli alberi di pregio comunale	Classe B	
		assenza dell'autorizzazione	per ogni esemplare con obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 37 comma 2	
		interventi difformi da quanto autorizzato		
	ART.31	Divieti nelle aree verdi pubbliche	Classe B	
		inosservanza delle norme		
	TUTTI	ove non specificatamente previsto	Classe A	
		dalla presente tabella, per le violazioni al		
		presente regolamento si applica		



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 30/11/2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 06/12/2018

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

Daniela De Angelis / INFOCERT SPA



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 30/11/2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 30/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

SEPALI LICIA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 35 del 30/11/2018 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 29/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/12/2018 al 13/01/2019
diverrà ESECUTIVA il 08/01/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 29/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.